



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MAGISTRATO ALLE ACQUE
UFFICIO DI PIANO

(D.P.C.M. 13 febbraio 2004)

l'Ufficio di Piano

Premesso:

- che l'art. 3 della legge 171/1973 demanda al Piano comprensoriale, ora PALAV, della Regione Veneto la definizione delle direttive da osservare nel territorio comprensoriale in merito alla formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici, tra cui quello della preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna;
- che con Ordinanza 3 dicembre 2004 n. 3383 è stato nominato il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia;
- che in data 4 febbraio 2005 il Commissario ha illustrato all'Ufficio di Piano le prime indicazioni per il ripristino della navigabilità dei canali portuali di Venezia;
- che la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 relativa alla valutazione degli effetti di Determinati Piani e Programmi sull'ambiente, ha come obiettivo di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali fin dall'atto della loro elaborazione ed adozione;
- che la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992 relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche consente, pur con una valutazione di incidenza negativa sul sito ed in mancanza di alternative, la possibilità di adottare misure di compensazione per garantire la coerenza globale della rete ecologica Natura 2000;

- che in data 3 dicembre 2004 il Magistrato alle Acque ha presentato a questo Ufficio una serie di documenti relativi agli “Studi di base e Linee Guida del Piano Morfologico Generale della Laguna di Venezia” per i quali è in corso un approfondimento di natura istruttoria;

Considerato:

- che i sedimenti provenienti dall’escavo dei canali sono ricollocabili all’interno della conterminazione lagunare in forma libera e con contatto con le acque lagunari per interventi di recupero morfologico e ricostruzione di barene solo per la frazione di sedimenti rientranti in colonna A del Protocollo di Intesa 1993;
- che le ipotesi di soluzione prospettate dal Commissario, in relazione alla messa a dimora di sedimenti di caratteristiche qualitative rientranti tra le classi definite in Colonna B e C dal Protocollo 1993, rispettano il carattere di emergenza ed urgenza che assume il problema della escavazione dei canali portuali;
- che uno degli interventi proposti concerne la trasformazione di area destinata dal Piano Morfologico 1991 ad area di transizione (barena) in un’isola permanentemente emersa, adeguatamente conterminata al fine di evitare contaminazioni del sistema lagunare circostante;
- che pertanto vanno valutate le differenze indotte nell’ecologia e nei regimi idrodinamici dalla sostituzione di una barena (sommersibile con assegnato idroperiodo definito dalla quota topografica finale e dai caratteri della propagazione della marea) con un’isola permanentemente emersa;
- che comunque vanno individuate necessarie e adeguate compensazioni sia dal punto di vista della officiosità idraulica (relativa a: la vivacità delle correnti di marea; le vivificazioni dei flussi nelle zone adiacenti i nuovi imbonimenti; la possibile espansione alla marea di aree oggi intercluse o esterne al contermine lagunare) che da quello ecologico;

- che, in particolare, va valutato se la nuova isola proposta produca modificazioni significative dell'integrità fisica della laguna di Venezia e ripercussioni negative per l'habitat lagunare in generale e per i siti di Natura 2000;

Ritiene:

1. che vi siano i motivi di urgenza richiamati dal Commissario per la realizzazione degli interventi proposti;
2. che vadano analizzati gli impatti specifici e generali delle opere, anche con riferimento alle Linee guida del redigendo Piano Morfologico citato, con gli strumenti della Valutazione di Incidenza e con la Valutazione Ambientale Strategica;
3. che, con riferimento al punto 2. precedente e a quanto contenuto nei Considerata, vadano individuate le necessarie azioni di mitigazione e compensazioni nonché tempi certi per la loro concretizzazione.

Ritiene che i motivi di urgenza non possono costituire precedente per futuri altri interventi simili che non siano ricompresi nel redigendo Piano Morfologico.

Venezia, 7 marzo 2005

Foglio firme - OMISSIS